



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Uff. VII. DGSAF

Registro - DGSAF
Classif: I.5.h.g/4
All.n.

Ministero della Salute
DGSAF
0022486-P-29/09/2016
I.5.h.g/4



196787993

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 369612 data 30/09/2016, pagina 1 di 2

**REGIONI E
PROVINCE AUTONOME**
Assessorati alla Sanità
- Servizi Veterinari -
Trasmissione PEC

ASSALZOO
Via Lovanio, 6
00198 ROMA fax : 06 85 41 641
assalzoo@assalzoo.it

ASSALCO
Piazza di Spagna, 35
00187 ROMA fax 06 69 29 54 05
assalco@assalco.it

A.I.S.A.
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO fax : +39 02
34565.457
aisa@federchimica.it

ASCOFARVE
Via dei Gracchi, 137
00192 Roma
info@ascofarve.com
pec@ascofarve.it

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida 11
20149 - Milano
federchimica@federchimica.it

Oggetto: Segnalazione da Autorità Spagnole - Irregolarità di etichettatura

Si comunica alle Regioni, Province Autonome ed Associazioni in indirizzo di aver recentemente ricevuto dall'Autorità Spagnola, mediante sistema ACA (sistema di assistenza e collaborazione amministrativa istituito ai sensi del titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004), una segnalazione relativa al ritrovamento sul territorio spagnolo di una partita di mangime di provenienza italiana non correttamente etichettato.

Una delle non conformità rilevate su suddetta partita riguarda l'assenza dello spagnolo tra le lingue riportate in etichetta.

Al fine di evitare il ripresentarsi di suddetta non conformità da parte di altri operatori italiani, si rappresenta che qualsiasi OSM (Operatore del settore dei mangimi) che produce e immette mangimi direttamente sul mercato di uno stato membro deve etichettare i mangimi anche nella lingua del paese di destinazione. Anche gli OSM che effettuano scambi commerciali (rivenditori, distributori, intermediari) devono verificare che i mangimi da loro commercializzati in altri Paesi Europei siano correttamente etichettati nella lingua del paese di destinazione al fine di evitare la spedizione di imballaggi/confezioni/lotti di mangime non rispondenti a tale requisito.

Il mancato rispetto delle condizioni suddette comporta violazione all'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento CE 767/2009. A tal proposito si chiarisce che tale violazione rientra tra le fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 3 febbraio 2011, n° 4 (*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite.....omissis..... e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro*”).

Si chiede alle Associazioni in indirizzo di dare massima divulgazione della presente nota e alle Autorità Regionali interessate di coordinarsi con le Autorità locali affinché vengano svolte attività di vigilanza mirate ad evitare l'immissione in commercio di mangimi con etichettatura non conforme.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrelli)



Responsabile del procedimento:
Dott. Cicero Carmelo
Tel. 0659946583
c.cicero@sanita.it



Referente:
Dott. Alessandra Perrella
a.perrella@sanita.it

